Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 136

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 dicembre 2013

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 5
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 6
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 34
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 34
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 36

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 45

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 48
Ufficio di Presidenza . . . . . » 49
Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 50

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 16,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Molise

Il Presidente STEFANO, relatore per la regione Molise, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori eletti nella regione stessa e cioè: Ulisse Di Giacomo e Roberto Ruta.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV, n. 4) ***Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che a seguito delle diverse modifiche dell'orario di inizio dell'odierna seduta della Giunta, conseguenti al protrarsi dei lavori dell'Assemblea, l'audizione del senatore Verdini è stata

rinviata. Sarà propria cura concordare con l'interessato un'altra data utile ai fini della predetta audizione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 19 dicembre 2013

Sottocommissione per i pareri

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15.

(1188) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, invitando a valutare, nel rispetto delle esigenze di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, se nella direttiva possa rinvenirsi una base normativa idonea a giustificare l'introduzione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 dello schema.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

DIFESA (4ª)

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate (n. 32)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (n. 33)

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 32, e ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 33. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni sull'atto del Governo n. 32. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'atto del Governo n. 33)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BATTISTA *(M5S)*, lamentando l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione per una corretta disamina degli schemi di decreto legislativo iscritti all'ordine del giorno e dei pareri che i relatori vorranno presentare e suggerendo, contestualmente, di rinviare ad altra seduta eventuali votazioni.

Il presidente LATORRE, pur comprendendo le motivazioni addotte dal senatore Battista, rileva che la ristrettezza dei tempi è imposta dal ca-

lendario dei lavori dell'Assemblea (di cui si deve necessariamente tenere conto). Inoltre, ad un'eventuale dilazione delle votazioni ostano sia l'imminente trasmissione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, della legge di stabilità per l'esame in terza lettura, sia il fatto che, essendo scaduti i termini per l'espressione del parere ed essendo ormai prossima anche la scadenza di quelli per l'esercizio della delega legislativa, il Governo sarà costretto a procedere al varo dei provvedimenti senza attendere oltre.

Il relatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* dà quindi conto di uno schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni sull'atto del Governo n. 32 e di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'atto del Governo n. 33, predisposti insieme al relatore Vattuone *(pubblicati in allegato)*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER *(PD)* svolge alcune considerazioni sugli schemi di parere poc'anzi illustrati dal relatore Alicata. In particolare, con riferimento allo schema relativo all'atto del Governo n. 32, al secondo punto della terza osservazione sarebbe opportuno specificare che tra i soggetti divorziati ovvero separati vi sono anche quelli di sesso maschile, mentre al terzo punto sarebbe opportuno specificare che i figli ed i nipoti del personale titolare di concessione di alloggi di servizio sono i discendenti in linea diretta che convivono da almeno dieci anni con i il medesimo.

In relazione, quindi, allo schema di parere relativo all'atto del Governo n. 33, sottolinea l'opportunità di riformulare la prima condizione eliminando le parole «in attesa di ulteriori verifiche su una esenzione dal servizio tale da anticipare in maniera oltremodo significativa il raggiungimento dell'età pensionabile», nonché la necessità di descrivere in maniera più puntuale l'osservazione relativa all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo.

Il relatore VATTUONE *(PD)*, reputa condivisibili le osservazioni formulate dal senatore Pegorer.

Il senatore BATTISTA *(M5S)*, nel lamentare nuovamente la ristrettezza dei tempi a disposizione per un'approfondita disamina degli schemi di parere, preannuncia il voto di astensione, nonché la presentazione di due schemi di parere alternativi.

Il presidente LATORRE osserva incidentalmente che la legge n. 244 del 2012 prevede la possibilità di intervenire ulteriormente con provvedimenti di natura correttiva. Da un punto di vista generale, pertanto, il dibattito sulle problematiche inerenti la revisione dello strumento militare non si esaurirà di certo con l'entrata in vigore degli schemi di decreto iscritti all'ordine del giorno.

Con riferimento all'atto del Governo n. 32, il senatore DIVINA *(LN-Aut)* invita i relatori a considerare l'opportunità di sollecitare il Governo a valorizzare i beni della Difesa consentendone l'uso a soggetti esterni (ad esempio, molti immobili sarebbero suscettibili di ospitare mostre e convegni, così come molte aree all'aperto potrebbero essere utilizzate come spazi espositivi).

In relazione, quindi, all'atto del Governo n. 33 pone l'accento sulla possibilità di consentire pensionamenti anticipati lasciando invariato il montante complessivo: tale misura, infatti, non pregiudicherebbe i diritti di chi viene collocato a riposo consentendo, allo stesso tempo, lo svecchiamento dello strumento.

Il senatore DI BIAGIO *(PI)* osserva che le condizioni e le osservazioni sulla questione degli alloggi di servizio recate dallo schema di parere dei relatori sull'atto del Governo n. 32 non appaiono del tutto soddisfacenti. In ragione di ciò, preannuncia la presentazione di una bozza di parere alternativa.

Il senatore Luciano ROSSI *(NCD)*, nell'auspicare un utilizzo efficiente e razionale delle risorse destinate alla Difesa, esprime avviso favorevole sugli schemi di parere illustrati dal relatore Alicata.

Avviso contrario è invece espresso dal senatore COTTI *(M5S)*, che pone l'accento, altresì, sia sulle lacune della legge n. 244 del 2012, sia, con particolare riferimento allo schema di parere sull'atto n. 32, alla problematicità dell'osservazione relativa all'avvio di un piano nazionale di riqualificazione degli immobili militari dismessi e da dismettere.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore VATTUONE *(PD)*, osservando innanzitutto che quanto rilevato dal senatore Divina sull'utilizzo dei beni della Difesa troverebbe già un parziale accoglimento nello schema di parere sull'atto del Governo n. 32. Per quanto attiene, invece, alla questione dei pensionamenti rileva che essa non appare specificatamente attinente alla materia trattata dai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Non ravvisa, inoltre, particolari problematicità nell'osservazione relativa al piano nazionale di riqualificazione degli immobili militari.

Presenta quindi, insieme al relatore ALICATA *(FI-PdL XVII)*, due nuovi schemi di parere (con condizioni, osservazioni e raccomandazioni sull'atto del Governo n. 32 e con condizioni e osservazioni sull'atto del Governo n. 33), che recepiscono i rilievi formulati dal senatore Pegorer in sede di discussione generale *(pubblicati in allegato)*.

Replica anche il sottosegretario Roberta PINOTTI, osservando che la previsione dell'istituto dell'esenzione dal servizio –sulla quale lo schema

di parere relativo all'atto del Governo n. 33 si pone in maniera particolarmente critica- sarebbe comunque espressamente considerata dalla legge n. 244 del 2012.

Per quanto attiene alla Sanità militare, pone quindi l'accento su un importante accordo pilota con la Regione Lazio, che attesta la vicinanza della Difesa all'interesse dei cittadini.

Osserva, infine, che quanto rilevato dal senatore Divina sull'utilizzo del patrimonio immobiliare della Difesa, potrebbe essere già implicitamente recepito nell'osservazione relativa al piano di riqualificazione degli immobili militari.

Il presidente LATORRE constata che nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone pertanto in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni presentato in sede di replica dai relatori sull'atto del Governo n. 32, che viene approvato dalla Commissione.

Previa verifica del numero legale, pone successivamente ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentato dai relatori –sempre in sede di replica- sull'atto del Governo n. 33, che viene –del pari- approvato.

Interviene il senatore BATTISTA *(M5S)* per presentare due schemi di parere alternativi riferiti ai provvedimenti in titolo.

Interviene anche il senatore DI BIAGIO *(PI)*, presentando uno schema di parere alternativo sull'atto del Governo n. 32, che sviluppa, a suo avviso, in maniera più approfondita e puntuale le problematiche connesse agli alloggi di servizio.

Il presidente LATORRE osserva che le predette proposte di parere saranno pubblicate in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

– sia soppressa la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)* dello schema di decreto legislativo, all'articolo 41, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 66 del decreto legislativo 15 marzo 2010 (attribuzioni del Segretario generale della Difesa), in quanto eccedente gli ambiti delineati dal criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 244 del 2012.

Ciò in quanto il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dispone che il Capo di Stato maggiore della Difesa emana direttive ai fini delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della Difesa (questo è l'ambito in cui si rileva la dipendenza di quest'ultimo per le attribuzioni tecnico-operative) ma, in merito, non si può non rilevare la distinzione tra le predette funzioni tecnico-operative e le funzioni tecnico-amministrative, che vengono esercitate dal Segretario generale della Difesa d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Difesa, in una posizione quindi di parità formale e per le quali la responsabilità del Segretario generale viene ricondotta direttamente al Ministro della difesa;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2) dello schema di decreto legislativo, che introduce il comma 2-*bis* all'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, alla lettera *e),* sia espunta la parola «tendenziale»;

– ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, sia previsto, appositamente integrando l'articolo 286, un tetto massimo del 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica;

– si proceda alla semplificazione delle procedure volte alla dismissione degli immobili della Difesa, recate dall'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante la previsione di intese tra le competenti direzioni della Difesa e l'Agenzia del demanio ai fini della determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta;

– sia data attuazione al principio previsto dalla legge n. 244 del 2012, all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alinea 7) relativamente agli im-

mobili non residenziali, prevedendo che gli immobili dichiarati non più utili alla Difesa sono prioritariamente offerti:

– ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto;

– a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate gravi carenze quali gli istituti di pena;

– a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica;

– a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali, e di tutela del patrimonio artistico, archeologico

– sia comunicato alle competenti commissioni parlamentari, e comunque prima che ne venga decisa la valorizzazione con finalità di natura privatistica, l'elenco degli immobili dichiarati non più utili alla Difesa che non trovano un loro utilizzo nelle destinazioni sopra indicate.

e con le seguenti osservazioni:

– con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, segnalando l'inopportunità di demandare ad un successivo regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina di una materia per la quale la legge delega prevede esplicitamente lo strumento del decreto legislativo, si invita il Governo a valutarne la riformulazione;

– valuti inoltre il Governo l'opportunità di:

– sopprimere il 4 comma dell'articolo 286 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, al fine di eliminare incertezze applicative sulla già complessa disciplina del pagamento dei canoni degli alloggi di servizio recata predetto decreto legislativo;

– modificare l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per estendere anche ad altri soggetti, fatti salvi i preminenti interessi dell'Amministrazione, la possibilità di acquisire, mediante concessione gratuita, i beni immobili militari che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, già individuati per le finalità di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

– prevedere, con successivo regolamento governativo, adeguati correttivi al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare:

– all'articolo 404, in materia di criteri d'individuazione del «reddito di riferimento» dei soggetti appartenenti alle c.d. categorie protette, per consentire ai concessionari, di ottenere un minor prezzo di vendita e una più favorevole rateizzazione mensile, nei casi di acquisto dell'usufrutto su immobili posti in vendita;

– all'articolo 405, in materia di vendita con il sistema d'asta degli alloggi di servizi della Difesa, per l'individuazione di una percentuale di riduzione del prezzo base a favore dei potenziali acquirenti appartenenti al personale militare e civile della Difesa;

– riconoscere (allo scopo di garantire una adeguata forma di tutela a quelle categorie di soggetti che maggiormente risentono delle ora diffi-

cili condizioni socio-economiche del Paese, individuando lo strumento normativo più idoneo e con decorrenza dall'adozione dello stesso):

– agli acquirenti degli alloggi posti in vendita, con precedenza agli appartenenti alle c.d. «categorie protette», priorità nell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– alle vedove, ai vedovi, alle divorziate ed ai divorziati, ovvero ai legalmente separati di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, la possibilità di permanere per un tempo ragionevole rispetto alla ricerca di altra sistemazione, nel relativo alloggio alle medesime condizioni già alle stesse riconosciuto prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

– ai figli ed ai nipoti in linea diretta di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, già convivente da almeno 10 anni con il medesimo, la possibilità di continuare a permanere nell'alloggio alle medesime condizioni già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011 per un periodo massimo di cinque anni, decorso il quale, l'Amministrazione procederà con priorità ad adottare le idonee misure per il recupero coattivo dell'immobile;

– avviare un «Piano nazionale di riqualificazione degli immobili militari dismessi e da dismettere», da attuare tramite leggi regionali da approvare entro 180 giorni dalla predetta intesa, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, fatti salvi i preminenti interessi dell'Amministrazione;

– costituire, al fine di assicurare un costante e qualificato e coordinato supporto al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attuazione del programma di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più utili per le finalità istituzionali e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Comitato interministeriale per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari;

– a che il Comando delle Forze Speciali dell'Esercito (COMFOSE), che nell'attuale formulazione dell'articolo 101 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, ora posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata, sia invece più convenientemente collocato ordinativamente all'interno dello Stato maggiore;

– ridenominare i Comandi logistici d'Area della Marina militare, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, in «Comandi marittimi»;

– inserire una disposizione volta a permettere la stipula di convenzioni tra il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della Difesa per assicurare il coordinamento tra la Sanità militare e il Servizio sanitario del Corpo medesimo. Ciò nella considerazione che, il menzionato Servizio sanitario della Guardia di finanza non ha trovato, fino ad oggi, una compiuta disciplina sotto il profilo organizzativo e che tale soluzione assicurerebbe la razionalizzazione delle strutture della

Sanità militare, secondo criteri interforze, come espressamente richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alinea *5)* della legge di delega;

e con le seguenti raccomandazioni:

– si invita il Governo a valutare e proporre ulteriori miglioramenti e revisioni strutturali, nella direzione della auspicata progressiva integrazione interforze dello strumento militare nazionale e delle sue strutture di supporto, al fine di qualificare e ridurre la spesa;

– anche in considerazione dell'auspicio espresso dal Consiglio Supremo di Difesa, sarebbe altresì opportuno procedere in tempi congrui alla stesura di un Libro Bianco sulla Difesa, che definisca la missione delle Forze armate nei prossimi anni, considerando il riassetto delle strutture come un processo in evoluzione, collegato agli obiettivi che verranno definiti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

– sia soppressa la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)* dello schema di decreto legislativo, all'articolo 41, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 66 del decreto legislativo 15 marzo 2010 (attribuzioni del Segretario generale della Difesa), in quanto eccedente gli ambiti delineati dal criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 244 del 2012.

Ciò in quanto il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dispone che il Capo di Stato maggiore della Difesa emana direttive ai fini delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della Difesa (questo è l'ambito in cui si rileva la dipendenza di quest'ultimo per le attribuzioni tecnico-operative) ma, in merito, non si può non rilevare la distinzione tra le predette funzioni tecnico-operative e le funzioni tecnico-amministrative, che vengono esercitate dal Segretario generale della Difesa d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Difesa, in una posizione quindi di parità formale e per le quali la responsabilità del Segretario generale viene ricondotta direttamente al Ministro della difesa;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2) dello schema di decreto legislativo, che introduce il comma 2-*bis* all'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla lettera *e),* sia espunta la parola «tendenziale»;

– ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia previsto, appositamente integrando l'articolo 286, un tetto massimo del 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica;

– si proceda alla semplificazione delle procedure volte alla dismissione degli immobili della Difesa, recate dall'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante la previsione di intese tra le competenti direzioni della Difesa e l'Agenzia del demanio ai fini della determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta;

– sia data attuazione al principio previsto dalla legge n. 244 del 2012, all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alinea 7) relativamente agli im-

mobili non residenziali, prevedendo che gli immobili dichiarati non più utili alla Difesa sono prioritariamente offerti:

– ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto;

– a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate gravi carenze quali gli istituti di pena;

– a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica;

– a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali, e di tutela del patrimonio artistico, archeologico

– sia comunicato alle competenti commissioni parlamentari, e comunque prima che ne venga decisa la valorizzazione con finalità di natura privatistica, l'elenco degli immobili dichiarati non più utili alla Difesa che non trovano un loro utilizzo nelle destinazioni sopra indicate.

e con le seguenti osservazioni:

– con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, segnalando l'inopportunità di demandare ad un successivo regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina di una materia per la quale la legge delega prevede esplicitamente lo strumento del decreto legislativo, si invita il Governo a valutarne la riformulazione;

– valuti inoltre il Governo l'opportunità di:

– sopprimere il 4 comma dell'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di eliminare incertezze applicative sulla già complessa disciplina del pagamento dei canoni degli alloggi di servizio recata dal predetto decreto legislativo;

– modificare l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per estendere anche ad altri soggetti, fatti salvi i preminenti interessi dell'Amministrazione, la possibilità di acquisire, mediante concessione gratuita, i beni immobili militari che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, già individuati per le finalità di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

– prevedere, con successivo regolamento governativo, adeguati correttivi al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare:

– all'articolo 404, in materia di criteri d'individuazione del «reddito di riferimento» dei soggetti appartenenti alle c.d. categorie protette, per consentire ai concessionari, di ottenere un minor prezzo di vendita e una più favorevole rateizzazione mensile, nei casi di acquisto dell'usufrutto su immobili posti in vendita;

– all'articolo 405, in materia di vendita con il sistema d'asta degli alloggi di servizi della Difesa, per l'individuazione di una percentuale di riduzione del prezzo base a favore dei potenziali acquirenti appartenenti al personale militare e civile della Difesa;

– riconoscere (allo scopo di garantire una adeguata forma di tutela a quelle categorie di soggetti che maggiormente risentono delle ora diffi-

cili condizioni socio-economiche del Paese, individuando lo strumento normativo più idoneo e con decorrenza dall'adozione dello stesso):

– agli acquirenti degli alloggi posti in vendita, con precedenza agli appartenenti alle c.d. «categorie protette», priorità nell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– alle vedove, alle divorziate ovvero legalmente separate di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, la possibilità di permanere per un tempo ragionevole rispetto alla ricerca di altra sistemazione, nel relativo alloggio alle medesime condizioni già alle stesse riconosciuto prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

– ai figli ed ai nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, già convivente con il medesimo, la possibilità di continuare a permanere nell'alloggio alle medesime condizioni già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011 per un periodo massimo di cinque anni, decorso il quale, l'Amministrazione procederà con priorità ad adottare le idonee misure per il recupero coattivo dell'immobile;

– avviare un «Piano nazionale di riqualificazione degli immobili militari dismessi e da dismettere», da attuare tramite leggi regionali da approvare entro 180 giorni dalla predetta intesa, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, fatti salvi i preminenti interessi dell'Amministrazione;

– costituire, al fine di assicurare un costante e qualificato e coordinato supporto al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attuazione del programma di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più utili per le finalità istituzionali e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Comitato interministeriale per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari;

– a che il Comando delle Forze Speciali dell'Esercito (COMFOSE), che nell'attuale formulazione dell'articolo 101 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, ora posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata, sia invece più convenientemente collocato ordinativamente all'interno dello Stato maggiore;

– ridenominare i Comandi logistici d'Area della Marina militare, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, in «Comandi marittimi»;

– inserire una disposizione volta a permettere la stipula di convenzioni tra il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della Difesa per assicurare il coordinamento tra la Sanità militare e il Servizio sanitario del Corpo medesimo. Ciò nella considerazione che, il menzionato Servizio sanitario della Guardia di finanza non ha trovato, fino ad oggi, una compiuta disciplina sotto il profilo organizzativo e che tale soluzione assicurerebbe la razionalizzazione delle strutture della Sanità militare, secondo criteri interforze, come espressamente richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alinea *5)* della legge di delega;

e con le seguenti raccomandazioni:

– si invita il Governo a valutare e proporre ulteriori miglioramenti e revisioni strutturali, nella direzione della auspicata progressiva integrazione interforze dello strumento militare nazionale e delle sue strutture di supporto, al fine di qualificare e ridurre la spesa;

– anche in considerazione dell'auspicio espresso dal Consiglio Supremo di Difesa, sarebbe altresì opportuno procedere in tempi congrui alla stesura di un Libro Bianco sulla Difesa, che definisca la missione delle Forze armate nei prossimi anni, considerando il riassetto delle strutture come un processo in evoluzione, collegato agli obiettivi che verranno definiti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BATTISTA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

l'atto del Governo in titolo attua la delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, la quale delegava appunto il Governo a revisionare in termini riduttivi:

a) l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

b) le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

c) le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3);

gli interventi citati dovrebbero produrre:

a) una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative;

b) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016), da attuare entro l'anno 2024;

c) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;

d) il riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;

premesso altresì che:

complessivamente il programma di revisione strutturale dello strumento militare si compone di 368 provvedimenti, dei quali 166 soppressioni e 202 riconfigurazioni;

più nel dettaglio i provvedimenti di soppressione e riconfigurazione permetteranno una contrazione strutturale complessiva del 31,52 per cento;

il decreto in titolo dispone le riforme delle aree di vertice, delle aree operative, delle aree territoriali, dell'area della formazione, della Sanità militare, per tramite di 10 articoli;

considerato che:

l'articolo 1 sostanzialmente ridisegna i rapporti tra le figure di vertice del Ministero della difesa, aumentando i poteri del Capo di Stato maggiore della Difesa in senso verticale nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata e in senso orizzontale nei confronti del Segretariato generale della Difesa che diventa, per la prima volta nella storia dell'ordinamento del Ministero, subordinato per molte funzioni al Capo di Stato maggiore della Difesa. Interviene inoltre sull'organizzazione funzionale del Ministero, rimandando però a successivi regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988 la definizione di questa riorganizzazione;

al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo è previsto il superamento della tradizionale organizzazione per aree funzionali (tecnico operativa, tecnico amministrativa e tecnico industriale) oggi chiaramente identificate anche in termini apicali (l'area tecnico operativa dai Capi di Stato maggiore, quelle amministrativa e industriale dal Segretario generale della Difesa);

l'articolo 1, novellando l'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare rinvia ad un regolamento di organizzazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per adeguare la distribuzione dei compiti e delle funzioni tra le aree operativa e amministrativa. L'atto medesimo rinvia quindi ad un ulteriore atto di natura regolamentare (sinanco abrogativo), il quale potrebbe così sfuggire ad un controllo parlamentare seppur successivo;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono definite le attribuzioni del Segretario generale della Difesa. Opportunamente si ribadisce che il Segretario generale della Difesa dipende dal Ministro della difesa, così come dal Ministro dipende anche il Capo di Stato maggiore della Difesa. Si tratta dunque di due figure di vertici funzionalmente equiordinate. Conseguentemente non si comprende la modifica che lo stesso punto *d)* dell'articolo 1 apporta all'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare, laddove precisa che il Segretario generale della Difesa esercita, nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della Difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando. Con questa modifica normativa il Segretario generale della Difesa diventa di fatto subordinato al Capo di Stato maggiore della Difesa e viene sostanzialmente svuotata l'affermazione precedente della dipendenza diretta dal Ministro. Si rammenta inoltre che nell'incarico, i Segretari generali della Difesa sono sempre stati dei militari. Scelta incomprensibile in considerazione delle prevalenti competenze tecnico-amministrative e di relazione con l'industria civile che sono proprie di questo in carico, tanto che nei maggiori Paesi europei il Segretario generale della Difesa o equivalente è un funzionario civile;

il comma 1, dell'articolo 3 modifica l'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare riguardante l'ordinamento e il funzionamento degli istituti militari. Tra le altre disposizioni, cancella il concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari. Le scuole militari sono licei a ordinamento militare e comprendono le scuole militari Nunziatella e Teulié dell'Esercito, la scuola Douhet dell'Aeronautica militare e la scuola Morosini della Marina militare. Trattandosi di licei a tutti gli effetti, non si comprende la ragione per la quale tale concerto venga abolito;

l'articolo 4 aggiunge l'articolo 984-*bis* al codice, relativo alle attività di consulenza gratuita. Il nuovo articolo dispone che gli ufficiali in congedo transitati, a seguito di concorso pubblico, nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare e nell'avvocatura di Stato, purché abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa o presso i vertici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a titolo gratuito e senza collocamento in fuori ruolo, purché autorizzati dagli organi di autogoverno di detti ordini. Non si conosce il numero degli ufficiali in congedo che attualmente prestano servizio presso detti ordini per capire a quante figure professionali detto incarico di consulenza, seppur non maggiormente onerosa (ma non gratuita come viene descritta), può esser assegnato;

l'articolo 5 prevede la prima delle riduzioni dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, ossia quella relativa all'Esercito, prevedendo all'articolo 2188-*bis* che siano soppressi 34 tra comandi, enti e strutture, mentre altri 29 riconfigurati;

l'articolo 6 fissa le disposizioni di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare; a tal fine viene introdotto all'interno del codice dell'ordinamento militare l'articolo 2188-*ter* recante «Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare». Rilevante la riconfigurazione della Brigata San Marco-Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, attualmente dipendente dall'Arsenale di Taranto. La lettera *b)* provvede a novellare l'articolo 113 del codice in materia di organizzazione logistica, ridefinendola completamente. Più nel dettaglio viene riorganizzato l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare, prevedendo che i comandi logistici di area –dipendenti dal comando logistico della marina- abbiano giurisdizione sul litorale dello Stato al posto degli attuali Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo, compresi quelli autonomi della Sicilia e della Sardegna;

più in generale, gli articoli da 5 a 7 individuano alcuni comandi ed enti da sopprimere o riorganizzare e definiscono le strutture di vertice di Esercito, Marina e Aeronautica, rinviando comunque a provvedimenti del

Ministro della difesa o dei Capi di Stato maggiore la loro concreta attuazione. Si tratta di norme di scarso valore legislativo e che pertanto dovrebbero in gran parte essere ricondotti nell'ambito delle facoltà di organizzazione dell'amministrazione e dei responsabili politici e tecnici della stessa. Al Parlamento sarebbe più opportuno fornire periodicamente la situazione della organizzazione delle Forze armate accompagnata dalle motivazioni delle eventuali modifiche intervenute. Il Parlamento, su provvedimenti così di dettaglio e di spiccato contenuto tecnico, ben poco potrebbe dire o aggiungere;

ritenuto che:

le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 244 siano sin troppo ampie e non permettano al Parlamento di verificare i criteri di attuazione della delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; la norma di cui al precedente periodo mirava a garantire alla Difesa una stabilità programmatico-finanziaria e una maggiore flessibilità della gestione del bilancio, attraverso l'introduzione del principio secondo cui i risparmi di spesa rimangono alla Difesa e vengono riportati come previsione di spesa in apposito allegato da inserire nel Documento di economia e finanza e, in secondo luogo, vengono ripartiti nei settori di spesa con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa. Al momento dell'adozione della norma di delega, non si disponeva di una quantificazione definita degli effetti delle disposizioni;

il Parlamento della XVI legislatura, pur andando a definire il sistema di difesa nazionale per i successivi 20 anni, abbia concesso una delega per alcuni versi eccessivamente ampia e indefinita e per altri versi addirittura in contrasto con norme vigenti;

se in alcuni ambiti, anche per materie contenute in questo decreto, la normazione delegata per tramite di ulteriori regolamenti, anche di delegificazione possa essere auspicabile, appare invece totalmente inopportuna nel caso di aspetti fondanti dell'organizzazione della Difesa nazionale che in quanto tali è opportuno restino saldamente nella competenza parlamentare, lasciando ai regolamenti soltanto l'organizzazione concreta degli uffici e delle strutture nell'ambito di questa suddivisione funzionale;

per riequilibrare all'interno dell'amministrazione della Difesa il ruolo delle componenti militare e civile è opportuno che venga rafforzata la previsione secondo la quale le funzioni e i compiti tecnico-amministrativi sono attribuiti al personale civile;

anche per l'incarico di Segretario generale della Difesa, nell'ambito della dichiarata e auspicata transizione al personale civile per quegli incarichi non direttamente operativi, sia previsto l'obbligo di scelta all'interno del personale civile dell'amministrazione, o esterno ad essa;

ritenuto inoltre che:

le misure innanzi citate, così come proposte al Parlamento, non possano considerarsi quali risolutive dei problemi legati al settore della difesa, il quale, ad opinione dei sottoscrittori del presente atto, andrebbe re-

visionato in modo complessivo e radicale e non assolutamente in meri termini di riduzioni percentuali;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sopprimere il punto 1.2;

– all'articolo 1, comma 1, lettera 2, punto 2, prima delle parole: «la ripartizione delle funzioni», premettere le seguenti: «ferma restando», conseguentemente, alla lettera *e)*, sopprimere la parola: «tendenziale»;

– all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente: «*c*-bis). All'articolo 40, comma 1, sostituire la lettera *a)* con al seguente:» «*a)* è dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; fino al 31 dicembre 2018 può essere scelto anche tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente;»

– all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, sopprimere il punto 2, conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sopprimere il punto 2;

– sopprimere l'articolo 4;

– mantenendo in vita le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *h)* (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) e *i)* (Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano) e all'articolo 6, comma 2, lettera *c)* (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare) ed *e)* (Corpo del genio navale);

sostituire gli articoli 5, 6 e 7 con disposizioni che prevedano che:

– l'ordinamento e l'organizzazione delle Forze armate e del Ministero della difesa sia definito dal codice dell'ordinamento militare per le articolazioni a livello di generale di corpo d'armata o equivalente e di dirigente di prima fascia o equivalente;

– l'ordinamento e l'articolazione delle stesse per i livelli di comando o di direzione inferiori sia definito con provvedimenti del Ministro della difesa o dei Capi di Stato maggiore in funzione delle rispettive competenze;

– i provvedimenti così adottati per tutte le articolazioni autonome fino al livello di maggiore o gradi corrispondenti siano trasmessi su supporto informatico aperto entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno, con riferimento al semestre precedente, alle commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assieme a una relazione illustrativa delle motivazioni.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE DI BIAGIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– sia data completa attuazione al principio di delega indicato dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012, all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alinea *7)* laddove era prevista una revisione «delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia» prevedendo pertanto l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico dell'ordinamento militare norme che diano attuazione ai seguenti criteri:

– procedimento di vendite. Al fine di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli alloggi, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia prevalente di abitazione tipo economico, (tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi) deve essere ridotto nella misura del 40 per cento, indipendentemente dalla situazione di conduzione in atto, ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione, siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente;

– vendita con sistema d'asta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro della difesa n. 112 del 18 maggio 2010. Deve essere prevista una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa.

Gli utenti degli alloggi messi in vendita, occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto permangono nell'alloggio posto in vendita fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione;

– usufrutto: il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro della difesa n. 112 del 18 maggio 2010 già previsto per determinate categorie è ampliato alle seguenti categorie:

– al coniuge del titolare;

– alla famiglia ove è presente un portatore di *handicap*, indipendentemente dall'età del titolare.

I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento.

Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non superiore al 20 per cento del reddito netto;

– ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286, comma 1, è modificato al fine di disporre la limitazione al 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale;

– sono ampliate le fasce di tutela reddituali individuate dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, e articolo 286, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, attraverso l'ampliamento della soglia base di protezione e dell'ammontare delle maggiorazioni riconosciute per i figli a carico;

– criteri nella determinazione del canone. L'entità del canone, determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le tutele previste dal medesimo articolo 286, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, sia stabilita in misura comunque non superiore al 40 per cento del reddito netto familiare risultante dalla media degli ultimi due anni;

– fasce protette: rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:

– coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

– coniugi divorziati ovvero legalmente separati di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

– nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di *handicap* convivente;

– figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi 10 anni.

Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

– clausola di salvaguardia: gli alloggi posti in vendita non possono essere rivenduti prima della scadenza del quinto anno dalla data dell'acquisto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* dello schema di decreto legislativo, va soppresso il capoverso recante l'articolo 2209-*sexies*;

– nell'articolo 2209-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), introdotto dallo schema di decreto legislativo e riguardante i transiti di personale militare presso altre pubbliche amministrazioni, sia inserita una previsione intesa a riconoscere priorità ai transiti presso altre pubbliche amministrazioni che favoriscano ricongiungimenti familiari;

e con le seguenti osservazioni:

– al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse umane della Pubblica amministrazione e di favorire, nell'ambito della revisione dello strumento militare nazionale, il transito del personale militare in esubero presso le Amministrazioni degli enti locali, la Commissione invita il Governo a presentare quanto prima una proposta legislativa volta ad introdurre disposizioni utili ad agevolare le procedure di transito, accompagnata dalla previsione che non meno del 75 per cento del trattamento economico spettante al predetto personale resti a carico del Ministero della difesa;

valuti il Governo l'opportunità di:

– inserire nel nuovo articolo 2209-*septies* (recante norme sul ricongiungimento familiare) del codice dell'ordinamento militare, introdotto dallo schema di decreto legislativo, la previsione esplicita di non condizionare in alcun modo la piena applicazione dell'articolo 3, comma 105 della legge n. 350 del 2003, nei confronti del genitore di figli in età compresa tra 0 e 3 anni, di essere assegnato, anche attraverso l'istituto dell'aggregazione e quindi senza oneri per l'amministrazione, presso l'Ente o il reparto immediatamente più vicino al domicilio del minore. Ciò in ragione del fatto che è stato chiarito da parte del Dipartimento della funzione pubblica – ufficio legislativo – a seguito di esplicita richiesta sull'argomento avanzata dal Ministero della difesa, che, fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità

attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la disposizione di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001 si ritiene applicabile anche a tale personale. E in ragione che qualunque limitazione del suddetto diritto, quindi, finirebbe per rendere la portata dell'istituto estremamente limitata, in contrasto con la *ratio* della norma di cui al citato decreto legislativo n. 151 del 2001 e con il testo costituzionale che, all'articolo 31, prevede una generale tutela per la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

– modificare, all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, il contenuto del nuovo articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, comma 3 lettera *b)*, prevedendo che le procedure di mobilità interna privilegino il reimpiego del personale civile nel solo ambito comunale e provinciale e a domanda dell'interessato;

– armonizzare la disciplina di verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma (anche in relazione alla rimodulazione degli stessi) introdotta dall'articolo 14 dello schema di decreto legislativo con quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012, con particolare riguardo al controllo parlamentare ivi previsto;

– elaborare una normativa che garantisca il mantenimento di tutti gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e normativo del personali militare preso la Direzione generale del personale militare con la previsione per quanto riguarda il reclutamento dei volontari di bandire un unico concorso unificato per le esigenze delle tre Forze armate;

– adottare, stante quanto emerso nel dibattito parlamentare in ordine alla necessità di correggere i disequilibri inerenti allo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, gli opportuni interventi correttivi volti a garantire una più armonica progressione di carriera del personale interessato, in modo da escludere il determinarsi di disfunzioni nel ruolo, anche in relazione al progressivo innalzamento dell'età anagrafica di accesso al ruolo stesso;

– riformulare il comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, introdotto dallo schema di decreto legislaativo, laddove si indicano i criteri per il riassorbimento delle unità di personale civile della Difesa risultanti in eccedenza nell'ambito dell'apposito piano triennale, nel senso di eliminare il riferimento a qualsiasi ordine di priorità per l'applicazione dei criteri stessi e comunque di invertire il punto 4) (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale) con il punto 5) (avvio dei processi di trasferimento presso altre amministrazioni). Ciò allo scopo di assicurare maggiore flessibilità alle possibili scelte degli interessati.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

– in attesa di ulteriori verifiche su una esenzione dal servizio tale da anticipare in maniera oltremodo significativa il raggiungimento dell'età pensionabile, all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, dello schema di decreto legislativo va soppresso il capoverso recante l'articolo 2209-*sexies*;

– nell'articolo 2209-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), introdotto dallo schema di decreto legislativo e riguardante i transiti di personale militare presso altre pubbliche amministrazioni, sia inserita una previsione intesa a riconoscere priorità ai transiti presso altre pubbliche amministrazioni che favoriscano ricongiungimenti familiari;

e con le seguenti osservazioni:

– al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse umane della Pubblica amministrazione e di favorire, nell'ambito della revisione dello strumento militare nazionale, il transito del personale militare in esubero presso le Amministrazioni degli enti locali, la Commissione invita il Governo a presentare quanto prima una proposta legislativa volta ad introdurre disposizioni utili ad agevolare le procedure di transito, accompagnata dalla previsione che non meno del 75 per cento del trattamento economico spettante al predetto personale resti a carico del Ministero della difesa;

valuti il Governo l'opportunità di:

– inserire nel nuovo articolo 2209-*septies* (recante norme sul ricongiungimento familiare) del codice dell'ordinamento militare, introdotto dallo schema di decreto legislativo, la previsione esplicita di non condizionare in alcun modo la piena applicazione dell'articolo 3, comma 105 della legge n. 350 del 2003, nei confronti del genitore di figli in età compresa tra 0 e 3 anni, di essere assegnato, anche attraverso l'istituto dell'aggregazione e quindi senza oneri per l'amministrazione, presso l'Ente o il reparto immediatamente più vicino al domicilio del minore. Ciò in ragione del fatto che è stato chiarito da parte del Dipartimento della funzione pubblica – ufficio legislativo – a seguito di esplicita richiesta sull'argomento avanzata dal Ministero della difesa, che, fermo restando quanto previsto in ma-

teria dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la disposizione di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001 si ritiene applicabile anche a tale personale. E in ragione che qualunque limitazione del suddetto diritto, quindi, finirebbe per rendere la portata dell'istituto estremamente limitata, in contrasto con la *ratio* della norma di cui al citato decreto legislativo n. 151 del 2001 e con il testo costituzionale che, all'articolo 31, prevede una generale tutela per la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

– modificare, all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, il contenuto del nuovo articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, comma 3 lettera *b)*, prevedendo che le procedure di mobilità interna privilegino il reimpiego del personale civile nel solo ambito comunale e provinciale e a domanda dell'interessato;

– armonizzare, con riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, le disposizioni del nuovo articolo 536-*bis* da inserire nel codice dell'ordinamento militare con quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012;

– elaborare una normativa che garantisca il mantenimento di tutti gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e normativo del personali militare preso la Direzione generale del personale militare con la previsione per quanto riguarda il reclutamento dei volontari di bandire un unico concorso unificato per le esigenze delle tre Forze armate;

– adottare, stante quanto emerso nel dibattito parlamentare in ordine alla necessità di correggere i disequilibri inerenti allo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, gli opportuni interventi correttivi volti a garantire una più armonica progressione di carriera del personale interessato, in modo da escludere il determinarsi di disfunzioni nel ruolo, anche in relazione al progressivo innalzamento dell'età anagrafica di accesso al ruolo stesso;

– riformulare il comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, introdotto dallo schema di decreto legislativo, laddove si indicano i criteri per il riassorbimento delle unità di personale civile della Difesa risultanti in eccedenza nell'ambito dell'apposito piano triennale, nel senso di eliminare il riferimento a qualsiasi ordine di priorità per l'applicazione dei criteri stessi e comunque di invertire il punto 4) (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale) con il punto 5) (avvio dei processi di trasferimento presso altre amministrazioni). Ciò allo scopo di assicurare maggiore flessibilità alle possibili scelte degli interessati.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BATTISTA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

l'atto del Governo in titolo, di concerto con l'atto del Governo n. 32, attua la delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, la quale delegava appunto il Governo a revisionare in termini riduttivi:

– l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

– le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

– le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3);

gli interventi citati dovrebbero produrre:

– una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative;

– una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1º gennaio 2016), da attuare entro l'anno 2024;

– una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;

– il riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo sottoposto a parere, concernente la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa, intende realizzare l'obiettivo di ridurre da 170.000 a 150.000 i militari in servizio (riduzione dell'11,7 per cento della forza) e da 28.000 a 20.000 i civili (-28,57 per cento);

l'articolo 1 dispone la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle tre Forze armate, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, a 150.000 unità da conseguire tra il 2016 e il

2024. Il livello di riferimento per attuare questa riduzione è quello determinato dalla *spending review* del 2012 (decreto-legge n. 95) che ha disposto la riduzione degli organici a circa 170.000 unità dalle 190.000 tabellari (effettivi circa 183.000). Questa norma aggiunge anche il nuovo articolo 798-*bis* al Codice dell'ordinamento militare che fissa la ripartizione dell'organico tra le varie categorie. Finora la determinazione era demandata alla legge di bilancio o a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'articolo 2 prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente. In termini complessivi si tratta di una riduzione da 2259 a 2014 unità (330 generali, 1684 colonnelli ed equivalenti) cioè soli 245 posti dirigenziali in meno. L'apparente differenza con quanto previsto dalla legge n. 244 del 2012 che, all'articolo3, comma 1, lettera *b)* fa riferimento a 310 generali/ammiragli e 1566 colonnelli ed equivalenti è dovuta al fatto che il personale della Marina militare in forza alle Capitanerie di porto è escluso dal taglio. Nonostante questa riduzione, tuttavia, il numero dei colonnelli e generali delle Forze armate italiane resta largamente superiore a quelli di organizzazioni analoghe. La Germania, ad esempio, ha solo 202 generali con Forze armate di circa 200.000 uomini, in Gran Bretagna, con organici equivalenti ai nostri, i colonnelli sono 1200;

l'articolo 4 si applica al complesso del personale militare, a prescindere dal grado e dalla qualifica rivestita, e descrive le complesse procedure da adottare nella fase transitoria dal 2016 al 2024 per provvedere alla riduzione del personale militare complessivo: a) mediante transito ad altra amministrazione pubblica nel qual caso resta a carico del ministero della Difesa la differenza retributiva; b) esenzione dal servizio nei dieci anni precedenti il pensionamento con 85 per cento dell'assegno in godimento; c) aspettativa per riduzione quadri (ARQ) estesa anche ai non dirigenti con trattamento pari al 95 per cento di quello in essere;

relativamente all'articolo 6, punto *c)*, appare opportuno sottolineare come la revisione della normativa sul fondo casa non sia esplicitamente prevista dalla legge di delega, ciò potrebbe tradursi in un «eccesso di delega» con evidenti riflessi sulla legge stessa. Analogamente, nei decreti non si ritrovano disposizioni attuative della previsione contenuta alla legge n. 244 del 2012, articolo 2, punto 7, concernente la revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;

l'articolo 7 detta varie norme relativamente al reclutamento e alla carriera degli ufficiali per lo più di sistematizzazione di provvedimenti già di fatto attuati dalle singole forze armate con provvedimenti interni. Tra i punti di maggior rilievo, la previsione che gli ufficiali del ruolo normale della Marina militare che non conseguano la laurea entro i termini previsti dalle disposizioni possano transitare anche in soprannumero nel corrispon-

dente ruolo speciale (per analogia con quanto già previsto per gli ufficiali dell'Esercito);

l'articolo 10 contiene varie norme relative ai volontari di truppa tra le quali l'estensione a due possibilità di rafferma annuale per i volontari VFP1 e l'esclusione VFP1 dalla promozione a caporale;

all'articolo 11 sono contenute varie disposizioni per favorire il passaggio dei volontari a impieghi civili tra le quali:

– la possibilità per il Ministero della difesa di stipulare convenzioni con le aziende iscritte nel registro delle imprese esportatrici di armi perché valutino prioritariamente i volontari congedati;

– la possibilità di iscrizione dei volontari negli elenchi degli addetti al controllo degli spettacoli di intrattenimento (»buttafuori») previsti dalla legge n. 94 del 2009;

– la riserva del 30 per cento dei posti per la generalità dei concorsi pubblici, del 50 per cento dei posti per i corpi di polizia municipale e locale e del 50 per cento dei posti per il personale civile della Difesa;

– l'obbligo di un anno di servizio come volontario per poter svolgere le funzioni di guardia giurata (articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

l'articolo 12 prevede le norme per la riduzione del personale civile, le quali sono interamente contenute in quest'unico articolo dei decreti delegati. Prevede la riduzione a 20.000 unità del personale civile in servizio presso il Ministero della difesa (dai circa 28 mila odierni). Per il personale civile in esubero si prevedono molti meno ammortizzatori e meno favorevoli di quanti non ne siano previsti per il personale militare. In particolare si prevede:

– mobilità interna in ambito regionale;

– il mutamento di mansioni a seguito di riqualificazione professionale;

– il passaggio da tempo pieno a tempo parziale anche oltre i limiti del 25 per cento oggi stabiliti;

– il passaggio ad altra amministrazione;

nel caso in cui nessuna di queste ipotesi risulti percorribile, è prevista, per il personale civile la messa in mobilità per un periodo massimo di 48 mesi. Tale eventualità si presenta in stridente contrasto con la possibilità, invece prevista per il personale militare, a cui manchino meno di dieci anni al pensionamento, di essere esonerato e di percepire l'85 per cento della retribuzione in godimento;

l'articolo 13 detta norme sulle procedure per il riconoscimento delle infermità per cause di servizio finalizzata espressamente alla riduzione degli organici. Il testo del provvedimento si riferisce sia al personale civile che a quello militare della Difesa, anche in questo caso, si tratta di una disposizione in «eccesso di delega», in quanto il passaggio della legge n. 244 del 2012 (articolo 3, comma 2, punto *e))*, a cui fa riferimento, è

contenuto nell'articolo della legge che si riferisce alle riduzioni organiche riguardanti esclusivamente il personale civile;

l'articolo 14, comma 1, prevede la modifica del codice dell'ordinamento militare nel senso di disporre la periodica verifica e la eventuale rimodulazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma. Il secondo comma dello stesso articolo 14 estende a tutti i concorsi delle Forze armate ad altre amministrazioni i rimborsi attualmente previsti solo per le operazioni di protezione civile

ritenuto che:

quanto disposto all'articolo 7, punto *d)*, di fatto renda accessibile il lavoro di guardia giurata esclusivamente a coloro i quali abbiano svolto il servizio militare. Tale norma appare di dubbia legittimità per la generalità dei cittadini italiani e, allo stesso tempo, di impossibile applicazione per i cittadini dell'Unione europea che, tuttavia, in base all'articolo 138, comma 1, del Testo unico. delle leggi di pubblica sicurezza, possono svolgere l'attività di guardia giurata in Italia;

in riferimento all'articolo 14, comma 1 di cui ai considerata, siano particolarmente critici il coinvolgimento del Segretariato generale della Difesa (è previsto solo il Capo di Stato maggiore della Difesa in rapporto con il Ministro della difesa), nonché la consultazione parlamentare e non la semplice informazione a posteriori come nella formulazione dell'articolo, anche in considerazione della nuova disciplina prevista dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012,

dalla semplice comparazione delle cifre in esame è evidente come la legge risenta di una visione della Difesa come funzione quasi esclusivamente militare, mentre si tratta di una funzione complessa di cui le Forze armate sono certamente il fulcro ma non possono essere le esclusive detentrici delle competenze e delle funzioni;

non sia solo lo squilibrio tra componenti ma anche l'attribuzione di compiti e responsabilità che indicano un percorso sempre presente nella Difesa italiana ma senz'altro accentuatosi con il ministro Di Paola e che è corretto solo per qualche aspetto marginale dai decreti delegati predisposti dal Ministro in carica;

dal decreto in titolo detto squilibrio emerge in tutta la sua evidenza, non solo per le percentuali di riduzione del personale così differenti, ma anche per l'estremamente differenziato trattamento del personale in uscita a seconda che sia militare o civile;

ritenuto infine che:

la scelta effettuata dal Ministro in carica, come dal suo predecessore, in favore della componente militare sia miope e sbagliata proprio in riferimento ai dichiarati obiettivi di riequilibrio e contenimento della spesa. Mantenendo migliaia di militari in posizioni puramente amministrative, logistiche o di carattere industriale i possibili risparmi si riducono moltissimo. Sono infatti almeno diecimila le posizioni lavorative ricoperte da militari per lo svolgimento di incarichi prettamente amministrativi. Te-

nendo conto delle differenze retributive tra personale militare e civile in gioco (che oscillano tra il 40 e il 60 per cento a seconda delle qualifiche), si può calcolare che si potrebbero risparmiare tra i 75 e i 100 milioni di euro l'anno a parità di prestazioni rese;

esprime parere contrario.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

139ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante il concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

140ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea in relazione all'esame dei documenti di bilancio, in corso di approvazione alla Camera dei deputati, propone che la Commissione si convochi domenica 22 dicembre 2013, alle ore 16.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e di stabilità potrebbe anch'esso essere fissato alle ore 16 di domenica 22 dicembre.

La Commissione potrebbe essere ulteriormente convocata lunedì 23 dicembre, a partire dalle ore 9,30, al fine di concludere i lavori ed acquisire i rapporti delle Commissioni permanenti che esamineranno i due provvedimenti in sede consultiva, il cui termine è stato fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per le ore 11 di lunedì 23 dicembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia, Hakki Akil, svoltasi il 17 dicembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (n. 58)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* illustra lo schema di decreto, predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La direttiva ha la finalità di garantire la sicurezza e la sostenibilità nella gestione di tutti i rifiuti radioattivi presenti e futuri, attraverso il loro smaltimento in impianti adeguati, quale che sia il futuro dell'energia nucleare e delle applicazioni non legate all'uso energetico.

Essa si pone in logica successione rispetto alla direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, ma si estende anche a ogni forma di produzione di rifiuti radioattivi come quelli generati dalla medicina, dall'industria, dall'agricoltura e dalla ricerca. Per quanto riguarda l'Italia, la maggior parte dei rifiuti radioattivi deriva dalla disattivazione delle centrali nucleari che hanno prodotto energia elettrica fino alla seconda metà degli anni Ottanta.

Il principio ispiratore – spiega il relatore – è quello secondo cui l'onere di attuare in modo sicuro e definitivo lo smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi non può essere demandato alle generazioni future. Poiché la gestione dei rifiuti nucleari ha per sua natura una portata transfrontaliera legata alla sicurezza, deve essere affrontata a livello dell'Unione, armonizzando le legislazioni nazionali. Vi è, inoltre, un aspetto legato al mercato interno, nella misura in cui la gestione differenziata tra Stati membri può comportare distorsioni alla libera concorrenza tra le imprese.

La direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano e mantengano politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, avendo ciascuno Stato la responsabilità ultima riguardo ai rifiuti generati nel proprio territorio. È fatto salvo, in tal senso, il diritto dello Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al Paese di origine, qualora li avesse ricevuti per essere sottoposti a trattamento o recupero.

Il decreto legislativo si compone di dieci articoli, recanti l'istituzione dell'Autorità di regolamentazione competente (ISIN) e numerose modifiche alla normativa nazionale di riferimento, costituita principalmente dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza degli impianti nucleari, dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, e dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Nella relazione predisposta dal Governo è presente, inoltre, una tabella di raffronto delle disposizioni della direttiva con le vigenti disposizioni nazionali e con le modifiche apportate dal decreto.

A conclusione della sua esposizione, il relatore dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che riconoscono la sostanziale conformità dello schema di decreto legislativo con le disposizioni contenute nella direttiva 2011/70/Euratom.

Il PRESIDENTE suggerisce di esplicitare, nello schema di osservazioni, nella parte in cui si auspica l'obbligo dell'accessibilità al pubblico delle informazioni e delle verifiche relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, il principio di salvaguardia della riservatezza delle suddette informazioni.

Il relatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* dichiara di condividere tale suggerimento e lo integra nello schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di osservazioni del relatore, come integrato, che è accolto dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore Giovanni MAURO *(GAL)* dà conto dello schema di decreto in oggetto spiegando che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/98/UE, relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi, al contempo, di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro.

L'istituzione di una procedura unica di domanda, volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo, è finalizzata alla semplificazione e alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri. La procedura unificata già esiste in alcuni Stati membri, come l'Italia, con risultati positivi sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro, e ha consentito controlli più agevoli della regolarità del soggiorno e dell'impiego. La direttiva provvede, quindi, ad estenderla ai Paesi che ancora non l'hanno prevista e ad assicurare una maggiore armonizzazione delle rispettive normative nazionali.

Accanto alla semplificazione procedurale, la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti in capo ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro, analoghi a quelli dei lavoratori nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale, alla sicurezza sociale e agli altri aspetti connessi con l'occupazione.

Come affermato dalla stessa direttiva, la parità di trattamento tra i lavoratori mira a ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi, e al contempo mira a riconoscere il contributo che i cit-

tadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione.

La normativa nazionale di riferimento – informa il relatore – è rappresentata anzitutto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

In tale normativa è già previsto lo «sportello unico» che consente di unificare l'intero procedimento, dalla ricezione della domanda all'emissione del permesso unico di soggiorno e di lavoro, come prescritto dalla direttiva. Anche sotto il profilo del diritto alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri con quelli italiani, di cui all'articolo 12 della direttiva, le norme nazionali vigenti sono già in linea con quelle europee sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda la libertà di aderire alle organizzazioni dei lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l'impiego. Medesime considerazioni valgono per l'accesso alla formazione professionale e al riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Per quanto concerne l'accesso ai pubblici servizi, l'equiparazione nell'ordinamento nazionale riguarda tutti i cittadini stranieri. L'accesso all'alloggio, invece, è limitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato. Al riguardo, la direttiva, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), consente esplicitamente agli Stati membri di limitare l'accesso all'assistenza abitativa.

I lavoratori stranieri, inoltre, godono già della parità di trattamento con i lavoratori italiani per quanto attiene alle agevolazioni fiscali che sono riconosciute nel presupposto della residenza nel territorio nazionale e non della cittadinanza. Per quanto attiene ai diritti pensionistici dei lavoratori stranieri che si trasferiscono in un altro Stato membro, essi sono già garantiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Lo schema di decreto legislativo si compone di un unico articolo, recante modifiche puntuali al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Nella relazione predisposta dal Governo è presente, inoltre, una tabella di raffronto delle disposizioni della direttiva con le vigenti disposizioni nazionali e con le modifiche apportate dal decreto.

Il relatore, quindi, dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli, che riconoscono la conformità dello schema di decreto legislativo con le disposizioni contenute nella direttiva 2011/98/UE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni del relatore.

La Commissione approva con l'astensione, rilevata dal Presidente, del senatore Candiani.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 19 dicembre 2013, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

considerato che la direttiva 2011/70/Euratom ha la finalità di garantire la sicurezza e la sostenibilità nella gestione di tutti i rifiuti radioattivi presenti e futuri, attraverso il loro smaltimento in impianti adeguati, quale che sia il futuro dell'energia nucleare e delle applicazioni non legate all'uso energetico;

considerato, inoltre, che essa si pone in logica successione rispetto alla direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, ma si estende anche a ogni forma di produzione di rifiuti radioattivi come quelli generati dalla medicina, dall'industria, dall'agricoltura e dalla ricerca, e che, per quanto riguarda l'Italia, la maggior parte dei rifiuti radioattivi derivano dalla disattivazione delle centrali nucleari che hanno prodotto energia elettrica fino alla seconda metà degli anni Ottanta;

condiviso il principio ispiratore della normativa, secondo cui l'onere di attuare in modo sicuro e definitivo lo smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi non può essere demandato alle generazioni future, e condivisa la regolamentazione a livello dell'Unione, in quanto la gestione dei rifiuti nucleari ha per sua natura una portata transfrontaliera, in relazione ai risvolti legati alla sicurezza;

preso atto che la direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano e mantengano politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, avendo ciascuno Stato la responsabilità ultima riguardo ai rifiuti generati nel proprio territorio, facendo salvo il diritto dello Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al Paese di origine, qualora li avesse ricevuti per essere sottoposti a trattamento o recupero;

considerate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo che danno attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom e in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale Autorità di regolamenta-

zione competente ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, dotato dei prescritti requisiti di indipendenza e destinato a rilevare le competenze che erano state attribuite transitoriamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e l'articolo 4 diretto a coordinare le funzioni della Società gestione impianti nucleari (SOGIN) con quelle dell'istituendo Ispettorato, nonché l'articolo 7 che contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione all'articolo 3, comma 9, lettera e), punto 5, dello schema di decreto legislativo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità che sia prevista, ai fini di una maggiore trasparenza, l'obbligatorietà della accessibilità al pubblico delle verifiche relative alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, qualora non confliggano con la riservatezza delle informazioni proprietarie e di sicurezza. A tal fine si suggerisce che ISIN predisponga, in coordinamento con i programmi dell'Agenda digitale italiana, un adeguato sistema informativo e di relazione con i portatori di interessi, in grado di consentire la tracciabilità delle attività e delle azioni concernenti la gestione dei rifiuti nucleari e di permettere un agevole coordinamento tra i vari soggetti interessati;

inoltre, in relazione all'articolo 6, comma 17, dello schema di decreto legislativo, valutino le Commissione di merito l'opportunità che siano introdotte specifiche disposizioni per la definizione dei corrispettivi che ISIN è autorizzata a richiedere agli operatori del settore, che siano in linea con i criteri di efficienza ed economicità e con gli analoghi corrispettivi previsti in altri Stati dell'Unione in relazione alle medesime prestazioni.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro;

considerato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

considerato, inoltre, che, accanto alla predetta semplificazione procedurale, la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro, analoghi a quelli dei lavoratori nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale, alla sicurezza sociale, e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione;

rilevato che la normativa nazionale di riferimento, rappresentata anzitutto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), già prevede l'unificazione dell'intero procedimento, accentrato nello «sportello unico per l'immigrazione», e già prevede una sostanziale equiparazione dei diritti dei lavoratori stranieri a quelli dei lavoratori italiani, in termini di: condizioni di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; di libertà di aderire alle organizzazioni dei lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l'impiego; di accesso alla formazione professionale; di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguite all'estero; di accesso ai pubblici servizi; di accesso alle agevolazioni fiscali; e di diritti pensionistici;

considerate le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette ad assicurare la piena attuazione della direttiva 2011/98/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria
30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato David Matas, candidato al premio Nobel per la pace nel 2010, e rappresentanti dell'associazione italiana Falun Dafa.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di David Matas, candidato al premio Nobel per la pace nel 2010, e di rappresentanti dell'associazione italiana Falun Dafa

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

In apertura di seduta il presidente MANCONI ringrazia le personalità presenti in audizione sottolineando l'importanza dell'appuntamento odierno e ricordando che giovedì 12 dicembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'argomento che sarà trattato nell'audizione oggi, vale a dire gli espianti forzosi in Cina.

Andrea LORINI, presidente dell'Associazione italiana Falun Dafa, ricorda che il Falun Gong deriva da un'antica tradizione cinese volta a purificare corpo e mente attraverso esercizi fisici e la pratica meditativa: introdotto nel 1992 dal fondatore Li Hoghzhi, si è rapidamente diffuso fino a coinvolgere, solo sette anni dopo, tra settanta e cento milioni di persone. Tollerato dapprima dal governo cinese, il Falun Gong è stato successivamente ferocemente perseguitato, in particolare a partire dagli anni del governo di Jang Zemin.

L'avvocato David MATAS ricorda che il suo lavoro di ricerca condotto insieme a David Kilgour da oltre sette anni sugli espianti forzosi in Cina su persone appartenenti al Falun Gong, è approdato a un rapporto realizzato sulla base di dati certi e verificabili come, ad esempio, testimonianze dirette. In molti casi si tratta di detenuti sottoposti a esami del sangue o altre analisi preliminari a operazioni di espianto. L'alto numero dei trapianti effettuati in Cina, possibili in quel paese con un preavviso insolitamente breve, ha rappresentato un altro importante indicatore, così come la pubblicità che facilmente si può trovare su *internet*. Anche le strutture militari hanno preso parte a tale pratica. Non è persuasiva, a suo avviso, la giustificazione addotta dalle autorità cinesi, secondo la quale gli organi sono espiantati da condannati a morte giustiziati, poiché tale argomento non trova corrispondenza nei numeri. La verità è che in Cina i trapianti di organi costituiscono un *business*, intorno al quale ruota un vero e proprio «turismo dei trapianti» e che a questo scopo vengono uccise delle vittime di tale traffico. Alcuni paesi, in primo luogo Spagna e Israele, ma anche Australia, Canada e Belgio, sono impegnati sul piano legislativo per contrastare tale fenomeno, mentre la Cina si limita a giudicare ogni critica come «anticinese». La citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, così come l'analoga iniziativa che risulta allo studio da parte del Congresso americano e il lavoro condotto in proposito dal Consiglio d'Europa, danno conto di una crescente consapevolezza della drammaticità del problema. Per quanto riguarda l'Italia va ricordato che lo scorso 15 giugno è stato approvato il parere «Traffico illegale di organi umani tra viventi», redatto dal professor Lorenzo d'Avack, vicepresidente vicario del Comitato Nazionale per la Bioetica, e dal professor Adriano Bompiani, presidente onorario dello stesso Comitato.

La senatrice Elena FERRARA *(PD)* domanda come potrebbero essere migliorate le normative nazionali sui trapianti in modo da contrastare anche per questa via il traffico illegale degli organi.

La senatrice PADUA *(PD)* chiede invece in che modo si potrebbero incentivare le donazioni di organi suggerendo che di tale questione, così come del drammatico tema affrontato nella seduta odierna, possa essere interessata anche la Commissione igiene e sanità del Senato.

Il presidente MANCONI sottolinea la piena titolarità del Parlamento, nella sua autonomia, e in particolare di questa come di altre Commissioni, a occuparsi dell'espianto forzoso di organi rilevando che, nel caso della Cina, tale doloroso argomento investe anche il tema della libertà religiosa.

Il senatore Maurizio ROMANI *(M5S)* riferisce di avere ascoltato l'avvocato Matas nel giugno scorso a Firenze e nel sottolineare che il traffico di organi riguarda molti soggetti, e segnatamente pazienti, medici, chirurghi, mediatori, ricorda di aver presentato uno specifico disegno di legge, l'atto Senato n. 922, «Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto», volto a contrastare questo terribile commercio agendo sull'inasprimento delle pene.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* chiede se l'espianto forzoso riguardi anche la minoranza tibetana.

L'avvocato MATAS ricorda nuovamente i paesi che hanno adottato o stanno adottando iniziative legislative specifiche e sottolinea che è necessaria una presa di coscienza collettiva che conduca a una condanna unanime, a livello internazionale, di tutto ciò che ha a che fare con il traffico degli organi. Conferma che anche a suo avviso in Cina il tema dell'espianto degli organi riguarda la questione della libertà religiosa, precisando che la ricerca che egli ha condotto insieme a David Kilgour riguarda gli espianti da esponenti del Falun Gong, ma che il saggio di Ethan Gutmann, incluso nel volume «Organi di Stato» a disposizione della Commissione, riferisce compiutamente di altre minoranze, come ad esempio i tibetani, che sono vittima di espianti forzosi.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità convenute in audizione e i senatori presenti per la partecipazione al dibattito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

indi del Vice Presidente
Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 14,50.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Gian Carlo Caselli
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, sul tema delle infiltrazioni delle mafie al Nord e nell'economia legale.

Gian Carlo CASELLI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino,* svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA *(PD),* Claudio FAVA *(SEL),* Fabiana DADONE *(M5S),* Davide MATTIELLO *(PD),* Giulia SARTI *(M5S),* Stefano ESPOSITO *(PD),* Laura GARAVINI *(PD)* e i senatori Giuseppe LUMIA *(PD),* Enrico BUEMI *(Per le autonomie – SVP-UV-PATT-UPT-PSI-MAIE),* Franco MIRABELLI *(PD),* Corradino MINEO *(PD),* Lucrezia

RICCHIUTI *(PD),* ai quali risponde Gian Carlo CASELLI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Gian Carlo Caselli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Claudio FAVA, *Vice Presidente*, comunica che, nella seduta odierna dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che si svolgano le audizioni, in forma segreta, del Direttore del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Ambasciatore Giampiero Massolo e del Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), Gen. C.A. Arturo Esposito. Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è deciso di svolgere l'audizione del Direttore del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), dott. Giovanni Tamburino. Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di richiedere informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle annunciate iniziative legislative da parte del Governo in materia di misure di contrasto alla mafia, anche al fine di svolgere quanto prima un'audizione sul tema dello stesso Presidente del Consiglio ovvero di un Ministro da lui delegato.

La seduta termina alle ore 17,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 19 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Seguito audizioni del Presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, e del capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti

(Seguito svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Rammenta che il Presidente Giampaolino aveva svolto la relazione nella seduta del 9 dicembre; il consigliere Diana Agosti aveva svolto la relazione nella seduta del 4 dicembre. Li ringrazia per la disponibilità dimostrata nel partecipare anche a questa seduta, dedicata agli interventi ed alle domande dei componenti la Commissione. Svolge quindi alcune considerazioni di carattere generale sulle due relazioni, ponendo talune domande.

Il senatore Pasquale SOLLO *(PD)* si scusa, anche a nome dei colleghi senatori, se non potrà prendere parte alla seduta nella sua interezza, data l'imminenza dell'inizio della seduta dell'Assemblea del Senato.

Bruno TABACCI, presidente, prende atto della dichiarazione del senatore Sollo, segnalando che anche l'Assemblea della Camera è convocata

per le ore 9.30. Crede comunque che il tempo a disposizione possa essere utilizzato per concludere le due interessanti audizioni.

Mino TARICCO *(PD)* svolge alcune considerazioni e pone domande sul tema della situazione della pubblica amministrazione e dei meccanismi e strumenti atti a semplificare.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al presidente Giampaolino

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente emerito della Corte dei conti,* risponde alle domande poste, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di una vera e propria rifondazione della pubblica amministrazione come ordinamento che deve trovare in se stesso i rimedi ai problemi di funzionamento e cui si dovrebbe accedere esclusivamente per concorso.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Giampaolino per il suo intervento e dà la parola al consigliere Agosti.

Diana AGOSTI, *capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri,* risponde alle domande poste, ricostruendo le diverse fattispecie nelle quali il Consiglio dei ministri può esercitare poteri sostitutivi.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il consigliere Agosti e svolge talune considerazioni sull'assetto della pubblica amministrazione, sottolineando la centralità della questione dei concorsi evidenziata dal presidente Giampaolino.

Mino TARICCO *(PD)* si collega alle considerazioni del presidente Tabacci, soffermandosi sui temi della pubblica amministrazione e della gestione del personale.

Umberto D'OTTAVIO *(PD)* interviene in merito alla conferenza dei servizi, di cui auspica un maggiore utilizzo, evidenziando come la pubblica amministrazione dovrebbe attrezzarsi per rispondere a cittadini sempre più informati e avveduti.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al presidente Giampaolino.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente emerito della Corte dei conti,* ringrazia per l'attenzione, ribadendo come si sia passati da funzionari che impersonavano la pubblica amministrazione ad una personalizzazione dei funzionari ed evidenziando come la prima misura da adottare consista nel puntare sui concorsi, sul riconoscimento del merito, sui controlli e sui rimedi esperibili.

Bruno TABACCI, *presidente*, dichiara concluse le audizioni e ringrazia il presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, ed il consigliere Diana Agosti, capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rivolgendo un augurio per le prossime festività a tutti i presenti.

La seduta termina alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

€ 4,00